

La cooperazione tra amministrazioni finanziarie in materia di terrorismo

Avv. Massimiliano Scalise*

****Le opinioni espresse nella presente presentazione sono personali e non rispecchiano né vincolano il pensiero e l'operato dell'Istituto.***



GENESI NORMATIVA DELLE MISURE FINANZIARIE DI CONTRASTO DEL TERRORISMO

- Convenzione ONU di New York il 9 dicembre 1999 (rat. in Italia con l. n. 7/2003): repressione del finanziamento del terrorismo (cfr. in particolare artt. 8 e 18 → sanzioni finanziarie ed estensione dei presidi già presenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio) ;
- Varie risoluzioni ONU (dal 2011 al 2017): cfr. congelamento fondi a soggetti in black list; trasparenza e garanzia in procedimenti di listing e delisting; bloccare flussi derivanti da rapimenti, commercio del petrolio e traffico di beni archeologici;
- Ris. ONU 2322/2016 e 2341/2017 (cfr. punti 1, 4 e 10): scambio di informazioni e cooperazione fra stati e autorità coinvolte;
- GAFI: 2001 → ampliamento di competenze a CFT; set di 9 raccomandazioni CFT (oggi racc. da 5 a 8 III Sez. raccomand.) → indirizzi e linee guida x implementare risol. ONU; standard regolamentari su money transfer, bonifici transfront., trasferimenti contante al seguito e operatività di organizzazioni no profit;



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Summer School on Terrorism and Human Rights 2018


Siena 27 luglio 2018

GENESI NORMATIVA DELLE MISURE FINANZIARIE DI CONTRASTO DEL TERRORISMO

- **In ambito UE:** Numerose PESC (posizioni di politica estera e sicurezza comune) e Regolamenti UE con elenco persone e organizzazioni designate da ONU per misure finanziarie); Reg. 2017/541/UE (risposta penale); dir. 2005/60/UE (la III dirett. antiricicl.) → integrazione risposta finanziaria a terrorismo e riciclaggio → gravi minacce all'integrità del sistema finanziario;
- **In ambito nazionale:** l. n. 431/2001 istituz. CSF esecuz. misure congelamento e coordinamento fra autorità investigative → sistemazione organica nel d. lgs n. 109/2007 → sistemazione organica delle disposizioni nazionali CFT: duplicità dell'azione di contrasto incentrata sulle misure di congelamento e sulle segnalazioni delle operazioni sospette, integrazione con d. lgs n. 231/2007.



LE RAGIONI SOSTANZIALI DELL'ATTUALE ASSETTO



impedire il reimpiego del denaro sporco nel circuito legale da un lato e la distrazione di risorse per il finanziamento di attività terroristiche dall'altro, non è solo un'efficace tecnica per ostacolare il rafforzamento delle organizzazioni criminali, bensì costituisce anche un valido mezzo di tutela dell'interesse generale a preservare l'integrità dell'economia legale, e del sistema finanziario in particolare, da pericolosi inquinamenti.

COMPLEMENTARIETA' FRA AML/CFT E VIGILANZA


«...tra le finalità della Vigilanza bancaria e finanziaria e quelle della normativa in tema di prevenzione del riciclaggio sussistono significative convergenze: un intermediario coinvolto, anche inconsapevolmente, in vicende criminali è infatti esposto a rischi legali e di reputazione, che ne possono minare la stabilità, l'efficienza e la capacità competitiva. Non è comunque tollerabile che l'obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei comportamenti» (M. Draghi).



LE RAGIONI SOSTANZIALI DELL'ATTUALE ASSETTO

COMPLEMENTARIETA' FRA AML/CFT E VIGILANZA

«...tra le finalità della Vigilanza bancaria e finanziaria e quelle della normativa in tema di prevenzione del riciclaggio sussistono significative convergenze: un intermediario coinvolto, anche inconsapevolmente, in vicende criminali è infatti esposto a rischi legali e di reputazione, che ne possono minare la stabilità, l'efficienza e la capacità competitiva. Non è comunque tollerabile che l'obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei comportamenti» (M. Draghi).



COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UIF

RUOLO AUTORITA' VIGILANZA



LE RAGIONI SOSTANZIALI DELL'ATTUALE ASSETTO

Art. 2 d lgs n. 109/2007:

«1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze»:

Art. 2 d lgs n. 231/2007 (Finalità e principi).

«1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.....


3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo».



CFT  **AML**

AML (ART. 2, CO 4 E 5 D. LGS N. 231/2007) → IMMISSIONE DI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE ILLECITE SIANO IMMESSE NELL'ECONOMIA LEGALE SFRUTTANDO I CIRCUITI DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

CFT (ART. 1, LETT. A) D. LGS N. 109/2007) →: ATTIVITÀ LECITE, O ISPIRATE DA COMPORTAMENTI LECITI, IN CUI SOLTANTO LA DESTINAZIONE DEI FONDI E QUINDI L'ATTO FINALE HA NATURA ILLECITA.



IN ENTRAMBI I CASI:

- **SI UTILIZZA IL SISTEMA FINANZIARIO;**
- **L'EFFICACE DETECTION PASSA PER L'ACQUISIZIONE E LA VALUTAZIONE DI COMPORTAMENTI, SOGGETTI E SITUAZIONI;**
- **RILEVANO I SISTEMI DI ANALISI E TRACCIATURA DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI INTERMEDIARI COINVOLTI.**



FORME DI COOPERAZIONE FRA AUTORITA' FINANZIARIE IN AML/CFT:

- **COOPERAZIONE INDIRETTA IN AMBITO SOVRANAZIONALE;**
- **COOPERAZIONE INDIRETTA IN AMBITO NAZIONALE;**
- **COOPERAZIONE "STRUMENTALE" E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE;**
- **COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA;**
- **COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE INTERNAZIONALE.**



COOPERAZIONE INDIRECTA IN AMBITO SOVRANAZIONALE (EXTRA UE):

➤ PARTECIPAZIONE ORGANISMI INTERNAZIONALI E INTERGOVERNATIVI →

➤ GAFI (FATF - Financial Action Task Force) →

A) STRATEGIA INTEGRATA ANALISI EVOLUZIONE E COORDINAMENTO PER PREVENZIONE FINANZIAMENTO A TERRORISMO → SET DI RACCOMANDAZIONI CONSOLID. NELLE 40; 2016 STRATEGY FOR CFT + OPERATIONAL PLAN

- approfondimenti sulle tipologie di finanziamento del terrorismo;

- analisi sui rischi connessi all'ISIL;

- presidi per le organizzazioni no-profit;

- soglie più basse per l'applicazione delle misure di adeguata verifica;

- controlli relativi al contante e ai trasferimenti fondi;

- rafforzamento collaborazione tra le autorità nazionali e internazionali, rimuovendo gli ostacoli che limitano lo scambio di informazioni tra FIU;

B) MUTUAL EVALUATION (2013 NUOVA METODOLOGIA) TECHNICAL COMPLIANCE+ EFFECTIVENESS → FOLLOW UP: IL 10 FEBBRAIO 2016 APPROVATO RAPPORTO SU SISTEMA ITALIANO;



COOPERAZIONE INDIRECTA IN AMBITO SOVRANAZIONALE (EXTRA UE):

C) GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI (2015 - GUIDANCE FOR A RISK BASED APPROACH TO VIRTUAL CURRENCIES; 2015 – BEST PRACTICES ON COMBATTING THE ABUSE OF NON PROFIT ORGANISATIONS; DOC. SU TRASPORTO AL SEGUITO DI CONTANTE E ABUSO DELLA TITOARITA' EFFETTIVA; 2017 – ANALISI SU FINTECH E REGTECH → SUPPORTO INTELL. UMANA

MACHINE LEARNING
(apprend. automatico)

TECN. DISTRIBUTED LEDGER

DATA MINING (estraz. dati)

➤ **GRUPPO EGMONT** → circa 150 FIU

A) GESTIONE E SVILUPPO ESW;

B) COLLABORAZIONE E SCAMBIO INFORMAZIONI (2015 - ANALISI FINANZIARIA SU MONETE VIRTUALI; 2015 - COOPERAZIONE E CAUSE OSTATIVE E SU IMPATTO DELLA REGOLA DEL PRIOR CONSENT);

C) STANDARD E PRATICHE COMUNI (2017 CARATTERISTICHE DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA FIU);

D) PROGETTO ISIL (2015-2016 SPECIFICI INDICATORI E STANDARD CRIMINALIZZAZIONE; INTELLIGENCE PREVENTIVA TRAMITE ESW).



COOPERAZIONE INDIRECTA IN AMBITO SOVRANAZIONALE (UE):

AUTORITA' EUROPEE DI VIGILANZA (IV E V DIRETTIVA):

- RICEVONO SRA (26 GIUGNO 2017 CON RACCOMANDAZIONI COMPLY OR EXPLAIN) E NRA PER COMPrensIONE RISCHI;
- PARERE BIENNALE COMITATO CONGIUNTO SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO CHE GRAVANO SUL SETTORE FINANZIARIO DELL'UNIONE (ART. 6 IV DIRETTIVA);
- ORIENTAMENTI SUI FATTORI DI RISCHIO E SULLE MISURE DA ADOTTARE X ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA → PROPORZIONALITA' (ART. 17 E 18 IV DIRETTIVA) → JC N. 37/2017 → FAVORIRE COMPrensIONE COMUNE DEL RISCHIO → COINCIDENZA MISURE AML PER CFT, PURE NELLE DIFFERENZE; ESULA DALLE LINEE GUIDA L'AMBITO DELLE SANZIONI FINANZIARIE ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;
- ORIENTAMENTI SULLE CARATTERISTICHE DI UN APPROCCIO ALLA VIGILANZA BASATO SUL RISCHIO E SULLE DISPOSIZIONI DA PRENDERE AI FINI DELLA VIGILANZA BASATA SUL RISCHIO (ART. 48 IV DIRETTIVA);



COOPERAZIONE INDIRECTA IN AMBITO SOVRANAZIONALE (UE):

- **EXPERT GROUP ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING** → ASSISTENZA A COMMISSIONE EUROPEA;
- **PIATTAFORMA FIU UE** → SVILUPPO FORME DI COLLABORAZIONE (SEGNALAZ. AUTOMATICA SOS CROSS BORDER; ANALISI CONGIUNTE; MAPPING EXERCISE AND GAP ANALYSIS ON FIU'S POWERS AND OBSTACLES FOR OBTAINING AND EXCHANGING INFORMATION (**C. D. MAPPING EXERCISE**);
 - FLESSIBILITÀ NORMATIVA UE → ETEROGENEITÀ NATURA UIF NAZIONALI → POTERI DIVERSI → LINEE GUIDA PIU' STRINGENTI E PRASSI UIF PIU' OMOGENEE, ELIMINARE LIMITI E CONDIZIONI ALLO SCAMBIO, RAFFORZARE POTERI INFORMATIVI → V DIRETTIVA E ISTITUZ. UIF EUROPEA.



COOPERAZIONE INDIRECTA IN AMBITO NAZIONALE:

- **PARTECIPAZIONE AL CSF PER FUNZIONI CFT** (ARTT. 3, C. 3, 7 E 10, 4-QUINQUIES D. LGS N. 109/2007 E ARTT. 4, COMMA 4 E 5 D. LGS N. 231/2007): ESENZIONE SEGRETO D'UFFICIO - COMPIMENTO DI ACCERTAMENTI E TRASMISSIONE INFORMAZIONI, FLUSSO SU SOGGETTI IN LISTING E UIF ATTUA E RACCOGLIE INFORMAZIONI FINANZIARIE SU SOGGETTI E RISORSE CONGELATE:
- ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E COORDINA LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RELATIVO RISCHIO;
 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;
 - APPROVAZIONE DEL NATIONAL RISK ASSESSMENT (2014, IN CORSO DI AGGIORNAMENTO);
 - PROPOSTA PER D. M. COGELAMENTO TEMPORANEO RISORSE E FONDI PER CHI COMMITTE O TENTA DI COMMITTERE REATI PER FINALITA' TERRORISTICHE;
 - ATTUAZIONE CONGELAMENTO ONU O UE;
 - PROPOSTA MOTIVATA DI LISTING E DELISTING;
 - FUNZIONI CONSULTIVE, "RETE DI ESPERTI", COMITATI E TAVOLI TECNICI.

SENTENZA Corte EDU, sent. 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera → AVVERSO I PROV. DI CONGELAMENTO VANNO PREVISTI RIMEDI DI TUTELA GIURISDIZIONALE (CFR. ANCHE SENTENZA KADI CGUE, Grande Sezione, 3 settembre 2008 (Kadi c. Consiglio dell'Unione europea - cause riunite C-402/05 e C-415/05).



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- **UIF** (cfr. definizione EGMONT e art. 2 dec. 2000/642/GAI) → soggettività ancorata a funzioni:
 - ricezione e analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti AML/CFR → Raccordo fra soggetti privati e autorità invest. e giudiz.;
 - analisi i flussi finanziari;
 - scambio/cooperazione in sede UE ed extra UE;
 - ricezione comunicazioni “oggettive” e poteri regolatori (istruzioni su dati da comunicare);
 - sospensione operazioni sospette;
 - poteri ispettivi x approfondire o riscontrare omissioni;
 - promozione collaborazione attiva (indicatori di anomali, modelli e schemi anomalie, studi su anomalie ad es. Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017 → stimolare collaborazione attiva in relazione ai rischi connessi agli afflussi dei combattenti di ritorno).



**COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE
(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n.
231/2007)**

➤ **AUTORITA' DI VIGILANZA** (BANCA D'ITALIA, CONSOB, IVASS):

▪ **NORMAZIONE ADEGUATA VERIFICA , REGISTRAZIONE,
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI AML/CFT;**

ex. PROVVISORIA BDI 3 APRILE 2013: ALIMENTAZIONE AUI;

Reg. ISVAP n. 41/2012 → organizz., procedure e controlli interni in materia AML/CFT;

ex Reg. IVASS n. 5/2014 → adeguata verifica imprese e intermediari assicurativi in base a peculiarità del settore: nozione di beneficiario diverso da cliente e da titolare effettivo in assicurazioni collettive e per conto altrui → prov. BDI 3/4/2013: fiduciante è titolare effettivo);

tracciatura quale esecutore del terzo pagatore del premio ex art. 1180 c. c.; approccio risk based e proporzionale; adeg. verifica semplif. e raff. (operatività a distanza; persone politicamente esposte; operazioni con fondi provenienti da altri Stati; adeg. Verifica ad opera di terzi: condizioni e oneri.

→ Sinergie informative e organizzative fra banche e assicurazioni → informazioni su fondi utilizzati x pagare premi → SOS DI BANCHE + APPROF. COMPAGNIE → POLIZZE VEICOLO X INTESTAZ. FITTIZIA, TRAFERIMENTO E UTILIZZO FONDI ILLECITI (QUADRNO UIF DICEMBRE 2016 SU DODICI CASISTICHE RICORRENTI DI SCHEMI DI RICICLAGGIO+ CASS. PERN. 13 MARZO 2017, N. 11945 → SEQUESTRABILITA' POLIZZA VITA EVASORE INTESTATA A MOGLIE).



DOPO D. LGS N. 90/2017 → DOC. CONSULTAZIONE N. 8/2018 (TESTO UNICO E CONSOLIDATO PRECEDENTI REGOLAMENTI E MODERNIZZATO;

CFR. ANCHE LETTERA IVASS 28 MARZO 2018 – MODALITA' ADEMPIM. OBBLIGHI NELLE MORE DELL'EMANAZ. NUOVA NORMATIVA DI ATTUAZIONE (CFR. ANCHE COMUNICATO UIF 4 LUGLIO 2017)

MAGGIO 2018 : DOC. CONSUL. CONSOB PER REVISORI LEGALI E SOCIETA' DI REVISIONE;
APRILE 2018: DOC. CONSULT. BANCA D'ITALIA;

- **DEFINIZIONE PROCEDURE E METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AML/CFT;**

AD ES. LETTERA AL MERCATO 5 GIUGNO 2017: AUTOVALUTAZIONE RISCHI AML/CFT, RELAZIONE ANNUALE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO → ADEMP. VALUTATIVI E COMUNICATIVI; LETTERA 12 LUGLIO 2017: VALUTAZIONE RISCHI AML/CFT PER LE IMPRESE OPERANTI IN REGIME LPS IN ITALIA;

- **POTERI DI ACCERTAMENTO SULL'ADEGUATEZZA PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO;**

- **POTERI DI VIGILANZA, IN PARTE ANCHE SANZIONATORIA SU VIGILATI** (artt. 56 e ss. d. lgs n. 231/2007 → novità su qualificazione (gravità sistematicità o reiterazione) e livelli di responsabilità → DOC. CONSULTAZIONE BANCA D'ITALIA E DOCUMENTO IVASS N. 7/2018 → NUOVI RACCORDI PER VIOLAZIONI SOS);

- **SEGNALAZIONE A UIF E DNA SITUAZIONI AML/CFT;**

- **INFORMATIVA AUTORITA' EUROPEE VIGILANZA.**



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- collaborazione per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 1 d. lgs n. 231/2007) → deroga a segreto d'ufficio (Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità...sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non puo' essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale” (art. 12, comma 8 d. lgs n. 231/2007) → cfr. anche art. 38 d. lgs n. 231/2007 per riservatezza segnalatore SOS;
- **Articolo 49 Dir. 2015/849/UE:** Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.



**COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE
(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n.
231/2007)**

LA RATIO DELLA NORMA:

- UNICITA' DEL CONCETTO DI INTEGRITA' DEL MERCATO FINANZIARIO (OMOGENEITA' E INTERRELAZIONI SETTORI VIGILATI);
- EFFICACIA, INTEGRAZIONE ED EFFETTIVITA' CONTROLLI.

CONTENUTO → VERSATILITA' E NON TIPICITA' ANCHE SE DIVERSO RISPETTO AL PASSATO («In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni» VECCHIO ART. 9, COMMA 2 → DIVERSO DA ART.10, COMMI 1 E 4 DEL CAP; ART. 7, COMMI 1 E 5 TUB, ART. 4 , COMMA 1 TUF.

- SIA COLLABORAZIONE CHE COORDINAMENTO (AZIONI INTEGRATE):
- prassi di collaborazione prevalentemente informativa, strumentali (C. D. SINERGIA INFORMATIVA);
- moduli procedurali x armonizzare azione (scambi di note, varie tipologie di audizione e di consultazione, conferenze di servizi, accordi di programma, istituzione di tavoli tecnici);
- sottoscrizione volontaria di accordi concernenti l'organizzazione delle attività;
- adozione di convenzioni specificamente imposte a livello normativo.



**COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE
(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n.
231/2007)**

ALCUNE FORME DI COLLABORAZIONE

- PROTOC. UIF/BDI 2009; PROT. UIF/CONSOB 2012; PROT. UIF ISVAP-IVASS 2011
 - collaborazioni su richiesta;
 - informativa da autorità a UIF in caso di anomalie accertate nell’esercizio della vigilanza;
 - potere ispettivo UIF in materia di SOS/ segnalaz. altre anomalie apprese su adeguata verifica e AUI;
 - coordinamento attività ispettiva;
 - accesso dati UIF a banche dati autorità;
 - coordinamento in segnalazione ad a. g.;
 - scambi risultanze studi e analisi e analisi congiunte;
 - collaboraz. Autorità ad aggiornare indici di anomalia e adoz. schemi e modelli di comportamento;
 - periodiche sessioni formative comuni;

- Collaborazione nella definizione dei criteri dell’attività ispettiva (approccio basato sul rischio).



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

ALCUNI ESEMPI PRATICI DI COLLABORAZIONE


- ACCERTAMENTI ISPETTIVI SU MONEY TRANSFER (2016);
- AUTORIZZAZIONE, EX ART. 68 CAP, ALL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN IMPRESA ASSICURATRICE DA PARTE DI UN FONDO DI PRIVATE EQUITY CONTROLLATO DA CITTADINO STATUNITENSE (2015) → RICOSTRUZIONE CATENA PARTECIPATIVA + GOVERNANCE → CONTROOANTE ULTIMO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO → PRESIDIO AML/CFT → REGIME AML/CFT ISOLE CAYMAN E PRESIDIO FONDO;
- ISPEZIONI CONGIUNTE IVASS-BANCA D'ITALIA SU COMPLIANCE AML/CFT INTERMEDIARI ASSICURATIVI (2017);
- 2013-2015: PROFILI AML/CFT PER IMPRESE ESTERE OPERANTI IN ITALIA, DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DELLO STATO HOME (DIR. 2007/44/CE E GUIDELINES CEIPOS/CESR/CEBS 11 LUGLIO 2008 → VALUTAZ. REPUTAZIONE ACQUIRENTE PARTEC. CONTROLLO) → **COLLABORAZIONE DIAGONALE**: UIF ITALIANA → UIF ESTERA CON PRIOR CONSENT A COMUNICARE NOTIZIE ALL'HOME STATE AUTHORITY ASSICURATIVA.



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE
(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

ALCUNI ESEMPI PRATICI DI COLLABORAZIONE

- 2013-2015: PROFILI SOS RELATIVE AD ESPONENTI AZIENDALI DI IMPRESE RITENUTE «ESTEROVESTITE» ESERCENTI IN ITALIA EMERSI NELL'ISTRUTTORIA DA PARTE DI IVASS, PER L'ADOZIONE DELLA MISURA INIBITORIA D'URGENZA EX ART. 193, COMMA 4 CAP, RICHIESTE IN VALUTAZIONI SUI REQUISITI AFFIDABILITA' ESPONENTI AZIENDALI IMPRESE UE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LPS → **COLLABORAZIONE DIAGONALE**: UIF ITALIANA → UIF ESTERA CON PRIOR CONSENT A COMUNICARE NOTIZIE ALL'HOME STATE AUTHORITY ASSICURATIVA.



**MA LE INFORMAZIONI AML/CFT POSSONO ESSERE
COMUNICATI E UTILIZZATI PER FINALITA' DI VIGILANZA
PRUDENZIALE ?**



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

LA PORTATA DEL SEGRETO D’UFFICIO

- Concezione oggettiva e funzionale;
- Perimetro oggettivo ampio;
- Ratio: tutela dell’integrità del mercato ex artt. 47 e 117, comma 1 lett. e) Cost. (cfr. Corte Costituzionale, pronunce 3 novembre 2000, n. 460 e 2 gennaio 2005, n. 32 su normativa CONSOB);
- Rapporto con art. 24 l. n. 241/1990 e diritto di difesa: (Tar Lazio, Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895 su CONSOB; Tar Lazio, Sez. III ter, 5 novembre 2013, n. 9407 su IVASS: «*il segreto d’ufficio ...ha ragione di cedere esclusivamente a fronte della tutela del diritto di difesa del solo soggetto direttamente investito dall’azione di vigilanza medesima*»).


- **TESI INUTILIZZABILITA’**:
 - argom. letterale art. 12 d lgs n. 231/2007 → concezione oggettiva e funzionale;
 - diversità rispetto al vecchio testo dell’art. 9, comma 2 d. lgs n. 231/2007;
 - regime di riservatezza ulteriore e più intenso per il segnalante nelle SOS (art. 38 d. lgs n. 231/2007) → **le richieste di informazioni a UIF vanno circostanziate con riferimento a finalità AML/CFT** .



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- TESI UTILIZZABILITA':
 - concez. sostanzialistica art. 12 d l. gs n. 231/2007;
 - complementarietà finalità vigilanza prudenziale/AML-CFT.



DIR. 2018/843/UE 30 MAGGIO 2018 (PUBBL. 19 GIUGNO 2018, ENTR. IN VIG. 22 GIUGNO 2018, DA ATTUARE ENTRO 18 MESI)

- CONSID. 19: «...lo scambio di informazioni riservate e la collaborazione tra le competenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT di supervisione degli enti creditizi e degli istituti finanziari e le autorità di vigilanza prudenziale non dovrebbero essere ostacolati dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale è affidata in vari casi ad autorità di vigilanza, ad esempio la Banca centrale europea (BCE), che non sono autorità di vigilanza in materia di AML/CFT».



COOPERAZIONE “STRUMENTALE” E ORIZZONTALE IN AMBITO NAZIONALE

(lett. F) racc. 26 e 27 GAFI; art. 49 dir. 2015/849/UE; Sottosez. III-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- CONSID. 47: «...tali autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate, e la collaborazione tra le autorità di supervisione competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, da un lato, e le autorità di vigilanza prudenziale, dall'altro, non dovrebbe essere ostacolata involontariamente dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore.»;
- ART. 57 BIS e 57 TER → 1) il regime di segreto professionale delle informazioni AML-CFT non osta allo scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza su enti crediti e finanziari e tra queste e BCE, con possibilità di utilizzare informazioni AML/CFT per finalità di vigilanza prudenziale, per il diritto di difesa, anche in procedimenti giudiziari previsti dal diritto dell'Unione; 2) cooperazione «più ampia possibile, a prescindere da natura e status delle singole autorità» e delega di indagini su richiesta; 3) accordi di cooperazione con autorità omologhe di stati terzi con reciprocità, garanzie segreto d'ufficio equivalenti e prior consent



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA

(lett. G) racc. 40 GAFI; dec. 2000/642/GAI; Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE; Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

➤ **LETT. G) RACC. 40 GAFI:**

- ***COOPERAZIONE PIENA, RAPIDA, COSTRUTTIVA ED EFFICACE;***
- ***SIA SPONTANEA CHE SU RICHIESTA;***
- ***CON UTILIZZO DI MEZZI EFFICACI;***
- ***ACCORDI O INTESE STIPULATI IN MANIERA TEMPESTIVAMENTE E CON PIU' SOGGETTI OMOLOGHI;***
- ***CANALI TRASPARENTI PER TRASMISSIONE CELERE DEI RISCONTRI.***

➤ **Dec. 2000/642/GAI «modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri»:**

- è necessario che le FIU cooperino strettamente e che si preveda una comunicazione completa, diretta, pronta fra di esse, a prescindere dal loro status e a fronte di richiesta completa;
- Esclusioni tassative, da motivare adeguatamente : **1)** compromissione indagini penali; **2)** in via eccezionale, in caso di sproporzione con interessi di soggetto o dello Stato membro; **3)** in via eccezionale, in caso di contrasto con principi fondamentali del diritto nazionale;



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA

(lett. G) racc. 40 GAFI; dec. 2000/642/GAI; Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE; Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- Vincolo funzionale delle informazioni trasmesse, con possibilità di inserire per FIU comunicante limitazioni all'utilizzo dei dati per altri fini , vincolanti per il destinatario;
 - le informazioni comunicate viaggiano su canali adeguati e protetti e con garanzia di riservatezza;
 - la decisione prevale su accordi e memorandum più restrittivi.
- **Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE:**
- Multidisciplinarietà → informazioni «*finanziarie, amministrative, investigative*»;
 - Conferma impianto della decisione;
 - Cooperazione «*nella maniera più ampia possibile*» e tempestiva;
 - Anche se il reato presupposto non è individuato;
 - FIU richiesta agisce con l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni ;
 - Rifiuto solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale;
 - eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi;



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA

(lett. G) racc. 40 GAFI; dec. 2000/642/GAI; Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE; Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate nelle diverse legislazioni nazionali non ostacolano lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le FIU;
- Incoraggiamento all'uso del sistema Fiu.net e a cooperare nell'uso di tecnologie di avanguardia.

- **Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE:**
 - Si richiama il divieto di introdurre cause di esclusione irragionevoli o indebitamente restrittive fra cui: **1)** inerenza richiesta anche a questioni fiscali; **2)** l'obbligo di segretezza o riservatezza; **3)** indagine o procedimento in corso, salvo il caso di ostacolo ; **4)** la natura della FIU e i relativi poteri;
 - La collaborazione si attua anche a prescindere dal reato presupposto e dalla sua individuazione al momento dello scambio;
 - Ciascuna FIU istituisce un punto di contatto.



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA

(lett. G) racc. 40 GAFI; dec. 2000/642/GAI; Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE; Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

- **Art. 13 d lgs n. 231/2007 –cooperazione internazionale:**
 - collaborazione e scambio informazioni - utilizzando le informazioni NSPV e DNA, salvo segreto di indagine - con analoghe autorità di altri Stati;
 - possibilità stipula protocolli d'intesa;
 - Cooperazione e scambio su SOS;
 - le informazioni ricevute, previo consenso dell'autorità comunicante senza che le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare la cooperazione.



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE COMUNITARIA

(lett. G) racc. 40 GAFI; dec. 2000/642/GAI; Sottosez. III (artt. da 51 a 57) dir. 2015/849/UE;
Sottosez. II-bis dir. 2018/843/UE; d lgs n. 231/2007)

➤ FORME DI APPLICAZIONE DI COLLABORAZIONE COMUNITARIA:

- FIU.net, dal 2016 ospitata presso Europol;
 - Segnalazioni *cross border* → per soggetti operanti in LPS (→ principio della territorialità del segnalante) + altri criteri (paese d'origine o destinazione flussi);
 - scambio automatico di SOS transfrontaliere;
 - collaborazione diagonale (coinvolgono altre autorità o mirano ad utilizzare informazioni FIU x fini ulteriori);
 - funzionalità ma3tch → incrocio anonimo basi dati che porta ad individuare ricorrenze nominative e collegamenti con altri Paesi al posto del sistema di ricerca known/unknown.



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE INTERNAZIONALE

(lett. G) racc. 40 GAFI; standards Egmont; art. 12 d lgs n. 231/2007)

➤ **LETT. G) RACC. 40 GAFI:**

- **COOPERAZIONE PIENA, RAPIDA, COSTRUTTIVA ED EFFICACE;**
- **SIA SPONTANEA CHE SU RICHIESTA;**
- **CON UTILIZZO DI MEZZI EFFICACI;**
- **ACCORDI O INTESE STIPULATI IN MANIERA TEMPESTIVAMENTE E CON PIU' SOGGETTI OMOLOGHI;**
- **CANALI TRASPARENTI PER TRASMISSIONE CELERE DEI RISCONTRI;**

➤ **MULTIDICIPLINARITÀ DELLO SCAMBIO;**

➤ **Art. 13 d lgs n. 231/2007 –cooperazione internazionale:**

- collaborazione e scambio informazioni - utilizzando le informazioni NSPV e DNA, salvo segreto di indagine - con analoghe autorità di altri Stati;
- possibilità stipula protocolli d'intesa;
- Cooperazione e scambio su SOS;
- le informazioni ricevute, previo consenso dell'autorità comunicante senza che le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare la cooperazione.



COOPERAZIONE DIRETTA IN SEDE INTERNAZIONALE

(lett. G) racc. 40 GAFI; standards Egmont; art. 12 d lgs n. 231/2007)

- **FORME DI APPLICAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE:**
- GESTIONE E SVILUPPO ESW → SICUREZZA ED EFFICACIA INFORMAZIONI DA INTEGRARE CON FIU.NET;
- PROGETTO ISIL (2015-2016 SPECIFICI INDICATORI E STANDARD CRIMINALIZZAZIONE; INTELLIGENCE PREVENTIVA TRAMITE ESW).